



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

DG DISR

Prot. Uscita del 11/02/2016

numero: **0003824**

Classifica:



**Decreto approvazione aggiornamento della metodologia rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da vino e altre disposizioni in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili – anno 2016**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 07 agosto 2015 registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 2015 reg. n. 3456, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l’incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell’ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'autorità di gestione;

VISTO l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013 il Programma di sviluppo rurale nazionale ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e Afea quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015 Reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020;

ESAMINATO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del regolamento UE 1305/13 prevede che gli agricoltori che beneficiari del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possano percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30 % della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

CONSIDERATO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2268, con il quale sono state delegate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, all'istruttoria dell'ammissibilità della domanda sostegno, al monitoraggio delle polizze assicurative, nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

CONSIDERATO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2267, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno,



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

all'istruttoria/ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

CONSIDERATO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 del 29 maggio 2015 n. 11079 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate per l'anno 2015;

CONSIDERATO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 del 29 maggio 2015 n. 11079 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate tramite polizze agevolate;

CONSIDERATO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 del 18 novembre 2015 n. 24234 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile assicurate con polizze agevolate;

TENUTO CONTO che a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2016, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 comma 6 del decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020, l'agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale, il dato della produzione ottenuta nell'anno precedente e deve supportarlo con idonea documentazione. Il suddetto dato può essere utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso.

CONSIDERATO che i decreti 29 maggio e 18 novembre 2015 citati consentono agli agricoltori che, per uno o più degli anni considerati, non abbiano coltivato il prodotto e non dispongano di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, di calcolare la produzione media annua tramite l'applicazione di una metodologia di benchmark di resa;

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione delle specifiche tecniche per il caricamento dei dati relativi alle perizie dei danni segnalati sulle produzioni agricole assicurate con polizze agevolate 2015 nel sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto 12 gennaio 2015, propedeutici al calcolo dei Benchmark di resa, come stabilito dal decreto 29 maggio sopra citato, è necessario garantire l'avvio della campagna assicurativa delle produzioni vegetali con esclusione dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, mettendo comunque a disposizione degli agricoltori, che rientrano nella casistica di cui al punto precedente, i valori aggiornati dei benchmark di resa;

RITENUTO opportuno, analogamente a quanto già stabilito con decreto 18 novembre 2015 citato, prevedere dei coefficienti di riduzione dei valori di benchmark di resa che tengano conto del



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

rapporto tra rese periziate e rese assicurate relative al periodo precedente disponibile nel sistema di gestione dei rischi

RITENUTO opportuno nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo, in assenza di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, consentire l'utilizzo del benchmark;

DECRETA

**Articolo 1**

*(Rese benchmark 2015 delle colture esclusa l'uva da vino)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 del 29 maggio 2015 n.11079, per la sola campagna assicurativa agricola agevolata 2016 la metodologia approvata con decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 del 18 novembre 2015-n. 24234, è estesa a tutte le colture vegetali ottenute con tecniche di produzione convenzionale eccetto l'uva da vino. Pertanto le rese benchmark sono elaborate nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rischi (SGR) tenendo conto esclusivamente delle rese assicurate 2015 e non delle rese periziate 2015.
2. Le rese 2015 calcolate ai sensi del comma 1, sono ridotte mediante l'applicazione di fattori di abbattimento calcolati sulla base del rapporto tra rese periziate e rese assicurate del precedente quinquennio (2010/2014), per singola combinazione comune/prodotto, provincia/prodotto, regione/prodotto e totale nazionale/prodotto, secondo la metodologia riportata nell'allegato 1.

**Articolo 2**

*(Determinazione della resa media annua in caso di utilizzo di dati di fonte aziendale)*

1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto 162/2015 è ammesso l'utilizzo del dato di benchmark dell'area in cui è ubicata la produzione in luogo della documentazione probatoria della resa, previsto dal decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 n.11079 del 29 maggio 2015, in caso di reimpiego dei prodotti di cui all'allegato 2 da destinare a:
  - alimentazione del bestiame, limitatamente alle colture vegetali idonee a tale destinazione; sono escluse le colture permanenti;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

- produzione di biomasse in caso di impianto aziendale per la produzione di energia rinnovabile.

L'adeguatezza delle dimensioni degli allevamenti e degli impianti per la produzione di energia rispetto alle quantità di prodotto reimpiegato saranno oggetto di controllo amministrativo ed in loco. I criteri di valutazione saranno individuati con successivo provvedimento.

2. L'utilizzo di documenti probatori riepilogativi, rilasciati e sottoscritti a norma di legge da Enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Organizzazioni di produttori o cooperative, è ammesso a condizione che riportino l'elenco con i riferimenti delle quantità del prodotto conferito dall'agricoltore, secondo le informazioni minime elencate all'allegato 3. Detti documenti di dettaglio devono essere tenuti a disposizione per controlli.
3. L'utilizzo delle perizie, come documenti aventi forza probatoria equivalente, oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 4 lettera d) punto ii) del decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 n. 11079 del 29 maggio 2015, è ammesso anche nei seguenti casi:
  - Giacenza di prodotti in magazzino non venduti riferiti alla campagna dell'anno precedente, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo;
  - Vendita del prodotto attestata da documenti probatori recanti come misura della quantità del prodotto una unità diversa dal peso (a corpo; a superficie; sulla pianta, ecc...);
  - Vendita diretta del prodotto, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli di cui alle categorie "ortaggi" e "frutta" dell'allegato al Decreto prezzi, nel caso in cui l'agricoltore sia esonerato dal rilascio di documenti fiscali che attestino la quantità prodotta (es. registro dei corrispettivi; scontrini fiscali);
  - Altri casi per i quali, in conformità alla normativa vigente, non è disponibile alcuna documentazione probatoria.
4. Restano ferme, applicandosi anche al presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 n. 24.234 del 18 novembre 2015. Ai fini della verifica della congruità delle rese dichiarate che eccedano il benchmark areale, possono essere utilizzati i dati statistici articolati per area e prodotto, elaborati sulla base dei dati presenti in SGR. In ogni caso, le dichiarazioni in questione saranno oggetto di controllo sulla base dei dati contenuti nel SIAN e delle disposizioni emanate dall'Organismo pagatore.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**Articolo 3**

*(Quantità massime assicurabili e periodo di copertura delle polizze)*

1. Le quantità massime assicurabili sono calcolate, ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del Decreto ministeriale 162/2015, tenendo conto di quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati e non devono essere superiori alla produzione media individuale dell'agricoltore a norma dell'articolo 37 del reg.(UE) 1305/2013;
2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 del DM 162/2015, in caso di modifica del PAI la polizza o il certificato devono essere integrati con una appendice e deve essere allegato il nuovo PAI.  
Per l'annata agraria 2016, si rileva altresì la necessità di effettuare la copertura assicurativa in regime di urgenza evidenziandosi una situazione meteorologica che ha di fatto anticipato la fioritura delle colture diverse dall'uva da vino.  
In tale situazione, qualora l'agricoltore all'atto della stipula della polizza/certificato rilevi la necessità di assicurare la produzione con altre tipologie di varietà/prezzo non esposte nel PAI, ferme restando tutte le altre informazioni minime previste nel Dm 162/2015, deve provvedere a modificare il PAI prima del caricamento dei dati del certificato/polizza. Ai fini della verifica della decorrenza della copertura assicurativa fa fede la data di rilascio del primo PAI-manifestazione di interesse presentato.
3. Per le produzioni vegetali il periodo di copertura delle polizze deve riguardare l'intero ciclo colturale che non deve essere antecedente all'inizio dello stesso e non deve oltrepassare il termine di conduzione da parte del beneficiario del terreno dove insiste la coltura assicurata.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot. Giuseppe CACOPARDI





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**ALLEGATO 1**

**Metodologia di calcolo delle rese benchmark 2015  
delle colture convenzionali esclusa l'uva da vino**

**DB assicurativo 2015 complessivo**

Si considerano tutti i certificati assicurativi agevolati 2015 delle colture incluse nel Piano assicurativo agricolo nazionale 2016.

**DB assicurativo 2010/2014 complessivo**

Si considerano tutti i certificati assicurativi agevolati 2010/2014 delle colture incluse nel Piano assicurativo agricolo nazionale 2016.

**Rese Benchmark Comunali provvisorie**

1. Sulla base del *DB assicurativo 2015 complessivo*, per ogni singola combinazione comune/prodotto effettuare il conteggio dei CUAAs assicurati.
2. Escludere le combinazioni comune/prodotto con meno di dieci CUAAs assicurati [*DB assicurativo prodotto/comune con meno di dieci assicurati*].
3. Sommare, a livello di singola combinazione comune/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto (somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate ) [*Rese benchmark comunali*].

**Rese Benchmark Provinciali provvisorie**

4. Sulla base del *DB assicurativo prodotto/comune con meno di dieci assicurati*, per ogni singola combinazione anno/provincia/prodotto effettuare il conteggio dei CUAAs assicurati.
5. Escludere le combinazioni provincia/prodotto con meno di dieci CUAAs assicurati [*DB assicurativo prodotto/provincia con meno di dieci assicurati*].





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

6. Sommare, a livello di singola combinazione provincia/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate" [*Rese benchmark provinciali*].

**Rese Benchmark Regionali provvisorie**

7. Sulla base del *DB assicurativo prodotto/provincia con meno di dieci assicurati*, per ogni singola combinazione anno/regione/prodotto effettuare il conteggio dei CUAA assicurati.
8. Escludere le combinazioni anno/regione/prodotto con meno di dieci CUAA assicurati [*DB assicurativo prodotto/regione con meno di dieci assicurati*].
9. Sommare, a livello di singola combinazione regione/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate" [*Rese benchmark regionali*].

**Rese Benchmark Nazionali provvisorie**

10. Sulla base del *DB assicurativo prodotto/regione con meno di dieci assicurati*, per ogni prodotto effettuare il conteggio dei CUAA assicurati.
11. Escludere i prodotti con meno di dieci CUAA assicurati [*DB assicurativo prodotti con meno di dieci assicurati a livello nazionale*].
12. Sommare, a livello di singola combinazione regione/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate" [*Rese benchmark nazionali*].

**Fattore di abbattimento comunale**

13. Sulla base del *DB assicurativo 2010/2014 complessivo*, per ogni singola combinazione prodotto/comune è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
14. Per ogni singola combinazione prodotto/comune è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento comunale.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**Fattore di abbattimento provinciale**

15. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/provincia è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
16. Per ogni singola combinazione prodotto/provincia è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento provinciale.

**Fattore di abbattimento regionale**

17. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/regione è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
18. Per ogni singola combinazione prodotto/regione è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento regionale.

**Fattore di abbattimento nazionale**

19. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/Italia è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
20. Per ogni singola combinazione prodotto/Italia è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento nazionale.

**Rese Benchmark Comunali definitive**

21. Ogni resa benchmark comunale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento comunale, individuato mediante la combinazione prodotto/comune.

**Rese Benchmark Provinciali definitive**

22. Ogni resa benchmark provinciale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento provinciale, individuato mediante la combinazione prodotto/provincia.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**Rese Benchmark Regionali definitive**

23. Ogni resa benchmark regionale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento regionale, individuato mediante la combinazione prodotto/regione.

**Rese Benchmark Nazionali definitive**

24. Ogni resa benchmark nazionale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento nazionale, individuato mediante il prodotto.

**Rese Benchmark Nazionali rilevate**

25. Se la resa benchmark nazionale non è calcolabile sulla base dei dati delle polizze assicurative agricole agevolate, si considera la resa benchmark secondo il seguente metodo:
- a. in prima istanza si adottano le stime calcolate da ISMEA nell'ambito delle attività di monitoraggio, rilevazione e schedatura delle rese dei prodotti agricoli;
  - b. in subordine, ove non sussistano dati utilizzabili in base al precedente punto a), si utilizzano le rese medie fornite dalle Regioni/PA competenti per territorio.

*ry*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**ALLEGATO 2**

<b>CODPROD</b>	<b>DESC_PROD</b>
C43	AVENA
D05	BIETOLA DA COSTA
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA
D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA
C32	COLZA
D15	ERBA MEDICA
C87	ERBAI GRAMINACEE
C88	ERBAI LEGUMINOSE
C89	ERBAI MISTI
D18	FAVINO
H45	FIENO DI LUPINELLA
H18	LOIETTO
C03	MAIS DA GRANELLA
D23	MAIS DA INSILAGGIO
C29	ORZO
C96	PISELLO PROTEICO

*24*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

<b>C97</b>	<b>PRATO</b>
<b>C31</b>	<b>SOIA</b>
<b>C30</b>	<b>SORGO</b>
<b>H91</b>	<b>TAPPETO ERBOSO</b>
<b>II20</b>	<b>TRIFOGLIO</b>
<b>D44</b>	<b>TRIFOGLIO SEME</b>

14



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**ALLEGATO 3**

Informazioni minime dei documenti probatori riepilogativi, rilasciati e sottoscritti a norma di legge da Enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Organizzazioni di produttori o cooperative ai fini dell'attestazione delle produzioni realizzate in un determinato anno solare

Elenco con i riferimenti dei documenti di consegna/vendita del prodotto:

- Numero progressivo
- Tipo documento (Bolla, Fattura, ecc...)
- CUUA produttore
- Anno di conferimento 2015
- Prodotto (specie compatibile con l'elenco del Decreto prezzi)
- Quantità conferita per prodotto, espressa in 100 kg (q.lc)

Detti documenti di dettaglio devono essere tenuti a disposizione per eventuali ulteriori controlli.